

COMUNE DI ANCONA

REGOLAMENTO

**CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER INSTALLAZIONE CIRCHI EQUESTRI,
ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE,
LUNA PARK E TEATRI VIAGGIANTI.**

do *prodotto*
.....

CAP. I

CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCENSI E TEATRI VIAGGIANTI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi e delle aree pubbliche per la installazione, sia ricorrente (tradizionale o stagionale) che occasionale delle attività dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 9 della legge 18.3.1968 n.337 e di quelle circensi e dei teatri viaggianti.

ART. 2

DEFINIZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI

Sono considerati spettacoli viaggianti, a norma dell'art. 2 della legge 18.3.1968 n.337 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all'aperto e al chiuso, ovvero in parchi divertimento.

Potranno essere autorizzate esclusivamente le attrazioni conformi ai prototipi approvati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui all'art. 4 della L.337/68.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici semiautomatici nonché giochi meccanici a gettone (cavallini, aeroplani ecc.) delle dimensioni non superiori ai metri 2,00 x 1,50.

Tali apparecchi possono eventualmente trovare sistemazione nei parchi di divertimento a seconda di quanto previsto nell'organico dei medesimi.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE AREE

Le aree pubbliche disponibili per le attività di cui all'art. 1, sono indicate dalla Giunta Municipale, con precisazione anche dei periodi di utilizzo.

L'indicazione di cui sopra non costituisce impedimento a che le aree stesse siano concesse ed utilizzate anche per altri scopi.

Con atto della Giunta Municipale può essere modificato o vietato l'uso delle aree suddette per accertati motivi di ordine e sicurezza pubblica, di Polizia Urbana, di traffico ed a tutela della quiete pubblica.

La concessione delle aree per la installazione delle attività di cui all'art. 1 viene disposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato previo accertamento dei requisiti soggettivi e professionali e delle condizioni oggettive di concedibilità ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Le concessioni si intendono accordate, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune di Ancona è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione concessa, dal suo uso e funzionamento.

ART. 4

ONERI TRIBUTARI

L'occupazione delle aree di cui al precedente art. 3 per l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 del presente Regolamento è soggetta al versamento della tassa di occupazione suolo pubblico prevista dal D.L. 507/93 e successive modificazioni.

L'importo relativo dovrà essere versato secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

La occupazione di cui al precedente comma, costituisce inoltre presupposto per l'applicazione della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La tassa viene applicata ai soggetti titolari delle attività, di cui al punto 1 precedente, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 507/93 e dell'art. 25 del vigente regolamento comunale della tassa rifiuti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo, o ricorrente, è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuarsi con l'apposito modulo di versamento.

CAP. II

COMPLESSI CIRCENSI

ART. 5

ISTRUTTORIA DOMANDA

Le domande, in competente bollo, per la installazione delle attività circensi debbono essere inoltrate al Sindaco dal titolare dell'impresa almeno 60 giorni prima e non oltre 90 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione.

Il responsabile del procedimento deve evadere la richiesta nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento.

In presenza di più domande concorrenti, le stesse verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo (data della raccomandata postale o, in mancanza, data di ricezione al protocollo generale).

In caso di domande recanti la stessa data di presentazione, la precedenza è accordata al richiedente con maggior anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal numero indicato nel Nulla-Osta ministeriale di agibilità.

ART. 6

DOMANDA CONCESSIONE DELL'AREA PER COMPLESSI CIRCENSI

L'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di spettacoli circensi sarà consentita nelle località indicata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

La domanda tendente ad ottenere la concessione dell'area dovrà contenere i seguenti dati: esatte generalità e codice fiscale del titolare dell'impresa; residenza; tipo, caratteristiche, categoria dell'impianto nonché il numero dei carri e delle abitazioni, recapito cui trasmettere eventuali comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata da: fotocopia del Nulla-Osta Ministeriale di agibilità e numero del contrassegno di cui all'art.6 della legge 337/1968; fotocopia della licenza comunale a gestire l'attrazione, stato di famiglia e certificato di residenza del titolare, ed ogni altro documento che verrà richiesto ad integrazione.

Le domande incomplete e non integrate entro 20 giorni dalla richiesta saranno archiviate. La richiesta di integrazione non potrà essere ripetuta.

ART. 7**DEPOSITO CAUZIONALE**

Il titolare dell'attrazione circense delle categorie 1[^] - 2[^] e 3[^] entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'area dovrà prestare una cauzione pari a £. 5.000.000 a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area, per il risarcimento di eventuali danni al patrimonio pubblico e per la mancata pulizia dello spazio occupato, secondo le modalità che saranno indicate nell'atto di concessione del suolo pubblico.

Il deposito cauzionale a carico del titolare delle attrazioni circensi delle categorie 4[^] e 5[^], da versare entro lo stesso termine di cui al comma precedente e per lo stesso titolo e con identica ripartizione, viene quantificato in £. 2.000.000.

Il mancato versamento della cauzione entro i termini suddetti sarà considerata implicita rinuncia alla piazza.

I mancati adempimenti riferiti alle garanzie coperte dalla cauzione comportano l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione.

La cauzione verrà restituita al termine del periodo di permanenza previo nulla-osta dei competenti uffici comunali.

Qualora l'area concessa non sia stata utilizzata per comprovati motivi di forza maggiore è in facoltà dell'Amministrazione restituire la cauzione su istanza dell'interessato.

ART. 8**DOMANDA PER ESERCIRE L'ATTIVITA'**

I titolari delle attrazioni circensi che hanno ottenuto la disponibilità dell'area devono, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività, presentare domanda in competente bollo all'ufficio di Polizia Amministrativa con allegato in originale o copia autenticata il certificato di collaudo statico, certificato di conformità e collaudo dell'impianto elettrico, dichiarazione di omologazione degli estintori, copia polizza assicurativa, ai fini dell'esame da parte della C.P.V.L.P.S. e del successivo rilascio della licenza ex art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773.

Dovrà essere, altresì, dimostrato prima del rilascio della licenza il versamento del deposito cauzionale, della tassa occupazione spazio aree pubbliche.

Eventuali forme pubblicitarie diverse dalle pubbliche affissioni dovranno essere preventivamente autorizzate.

ART. 9

MODALITA' PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA

L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carriaggi utili allo spettacolo nonché alle scuderie per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo, devono trovare collocazione in area che verrà indicata dall'Amministrazione nell'ambito della località dove si effettuano gli spettacoli o nelle immediate vicinanze.

ART. 10

TERMINE PER LO SGOMBERO DELL'AREA

Allo scadere del termine indicato di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata, il titolare del circo dispone di 24 (ventiquattro) ore di tempo per lo sgombero dell'area che dovrà essere restituita in perfetto ordine e pulizia.

Oltre l'incameramento della cauzione per i titoli di cui al precedente art. 7, agli inadempienti saranno applicate anche le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CAP. III

ATTIVITA' SINGOLE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

ART.11

DOMANDA DI CONCESSIONE AREA PER SINGOLE ATTRAZIONI

Le attività singole dello spettacolo viaggiante potranno essere autorizzate occasionalmente e per periodi determinati nelle aree individuate dal Comune con atto deliberativo ed anche in altre località di volta in volta ritenute idonee a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale con riferimento alla capienza delle aree, alla sicurezza del traffico e a condizione che non disturbino la quiete pubblica.

Il numero delle attrazioni autorizzabili sarà commisurato alla capienza delle singole aree tenuto conto delle condizioni del traffico e delle caratteristiche delle attrazioni stesse.

Alle attività singole dello spettacolo viaggiante si applicano le norme previste per i circhi equestri fatte salve le disposizioni specifiche appresso stabilite.

Le domande, in competente bollo, dovranno pervenire almeno 45 giorni prima della data dell'inizio degli spettacoli. La durata degli stessi sarà determinata dal Sindaco o suo delegato in sede di rilascio dell'autorizzazione. La domanda deve essere evasa da parte del responsabile del procedimento nel termine di giorni 15 dalla data della raccomandata postale o, in mancanza, dalla data di assunzione al protocollo generale della domanda.

Il deposito cauzionale a carico dei titolari delle attrazioni singole dello spettacolo viaggiante, a garanzia di eventuali danni o della mancata pulizia dello spazio occupato, viene determinato fra un limite minimo di £. 200.000 ed un limite massimo di £. 5.000.000 in relazione alla superficie occupata e al tipo di occupazione, deve essere versato entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'area a garanzia di eventuali danni e per eventuale mancata pulizia dello spazio occupato.

La domanda, in competente bollo, ai fini del successivo rilascio della licenza ex art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 deve pervenire al Comune - Ufficio di Polizia Amministrativa - almeno 20 giorni prima della data di inizio degli spettacoli. La stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione in originale o copia autenticata: copia licenza inizio attività, certificato di collaudo statico, certificato di conformità e collaudo dell'impianto elettrico, dichiarazione di omologazione degli estintori, copia della polizza assicurativa, copia del Nulla Osta Ministeriale di agibilità necessarie per l'esame da parte della C.P.V.L.P.S. e successivo sopralluogo. All'atto del sopralluogo della C.P.V.L.P.S. dovrà essere prodotta, predisposta dal tecnico abilitato, la pianta del parco e il certificato di corretto montaggio delle attrazioni. Dovrà essere altresì dimostrato, prima del rilascio, il versamento del deposito cauzionale, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART.12

CONCESSIONI DI AREE PRIVATE

Sia ai titolari di circhi equestri che a quelli singoli dello spettacolo viaggiante non è consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri Enti Pubblici senza il preventivo assenso del Comune previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene, di polizia urbana e della quiete pubblica.

CAP. IV

TEATRI VIAGGIANTI

ART.13

DOMANDA DI CONCESSIONE AREA

L'occupazione di suolo pubblico da parte di "teatri viaggianti" o comunque di tendoni nei quali si svolgono spettacoli diversi da quelli circensi (quali manifestazioni musicali, danze sportive, mostre ecc.), sarà consentita nelle località indicate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo ed anche in altre località di volta in volta ritenute idonee a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale con riferimento alla capienza delle aree, alla sicurezza del traffico e a condizione che non rechi disturbo alla quiete pubblica.

L'autorizzazione per tali tipi di attrazione non sarà concessa in concomitanza con la presenza di circhi equestri delle categorie 1[^] - 2[^] e 3[^] e del Luna Park.

I titolari delle attrazioni dovranno presentare domanda al Sindaco, in competente bollo, almeno 45 giorni prima dello spettacolo. Nella domanda dovranno essere riportati esattamente i seguenti dati: le esatte generalità del richiedente, il numero di codice fiscale, la residenza, il domicilio o sede, il tipo, le caratteristiche e le misure dell'impianto nonché il numero dei carri e delle abitazioni, recapito cui trasmettere eventuali comunicazioni.

La medesima dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: fotocopia del Nulla-Osta ministeriale di agibilità e numero del contrassegno; fotocopia della licenza del Comune di residenza, e certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva.

La istanza dovrà essere evasa da parte del responsabile del procedimento nel termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento.

ART.14

DEPOSITO CAUZIONALE

Il richiedente nel termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'area deve effettuare un deposito cauzionale da £. 500.000 a £. 5.000.000 con riferimento alle disposizioni previste nell'art. 7 e seguenti del presente regolamento concernente i circhi equestri e le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Il titolare della concessione del suolo dovrà chiedere l'autorizzazione ex art. 69 del T.U.L.P.S., con domanda in competente bollo, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata della documentazione tecnica inerente la struttura e l'impiantistica ai fini del sopralluogo da parte della C.P.V.L.P.S.. Dovrà essere altresì dimostrato.

prima del rilascio, il versamento del deposito cauzionale, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

CAP. V

LUNA PARK

ART.15

PERIODI DI SVOLGIMENTO

Sono previsti tre Luna Park da svolgersi, uno in occasione della festa del Santo Patrono, uno nel mese di ottobre-novembre ed uno in occasione delle festività natalizie.

Le domande per la partecipazione ai Luna Park indirizzate al Sindaco in competente bollo, devono pervenire, tramite Raccomandata A.R. o presentazione diretta al Comune rispettivamente nei periodi compresi:

tra il 1 dicembre e il 31 gennaio per il Luna Park di S.Ciriaco,

tra il 1 maggio e il 30 giugno per il Luna Park di Ottobre,

tra il 15 luglio e il 15 settembre per il Luna Park di Natale.

Per l'accertamento della data di presentazione farà fede il timbro postale o il timbro apposto dall'Ufficio Archivio Protocollo.

Le domande che perverranno prima o dopo le date suddette saranno archiviate.

ART.16

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: generalità complete e numero di codice fiscale; Comune di residenza ed eventuale indirizzo dove si intende che la corrispondenza venga inviata, recapito telefonico; tipo e descrizione esatta delle attrazioni di proprietà che si desidera installare e periodo esatto di permanenza dell'attrazione; superficie di occupazione distinta per le singole attrazioni; ingombro del vano cassa se non incorporato nell'attrazione; anzianità di frequenza, con la medesima attrazione, riferita alla manifestazione di cui si tratta; anzianità di esercizio continuativo con la medesima attrazione in base all'autorizzazione ministeriale; anzianità di residenza nel Comune o nella Provincia ; il numero dei carriaggi e delle roulottes di abitazione.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. copia del Nulla-Osta ministeriale di agibilità per l'anno al quale si riferisce la manifestazione, salvo eventuale proroga della validità dei Nulla-Osta scaduti, stabilita dallo stesso Ministero, con possibilità, qualora l'interessato non sia ancora in possesso del nullaosta per l'anno al quale si riferisce la manifestazione, di presentare una dichiarazione delle organizzazioni sindacali di categoria dalle quali risulti che tale documento è in fase di

- rinnovo, in mancanza può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario dell'attrazione.
2. copia della licenza per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di residenza e valida per l'anno in corso;
 3. documenti probatori dai quali risulti: anzianità di frequenza con la medesima attrazione, anzianità di appartenenza alla categoria, anzianità di esercizio continuativo con la medesima attrazione;
 4. certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68.
 5. Copia della polizza assicurativa.
 6. Schema grafico con indicate le dimensioni massime di ingombro e altezza dell'attrazione che si intende installare.
 7. Foto illustrativa dell'attrazione che si intende installare.

Il richiedente nel termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'area deve versare una cauzione determinata fra un minimo di € 200.000 e un massimo di € 3.000.000 in relazione della superficie occupata, con riferimento alle disposizioni previste nell'art. 7 e seguenti del presente regolamento. Gli ammessi al Luna Park dovranno munirsi della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 presentando istanza in competente bollo, corredata dei prescritti documenti, al competente ufficio comunale di Polizia Amministrativa almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio degli spettacoli.

ART.17

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

L'occupazione del suolo pubblico sarà consentita esclusivamente nelle località indicate dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo.

L'esercizio delle attività può essere consentito per un periodo massimo di giorni 30 (trenta) che verrà determinato dal Sindaco o suo delegato, anno per anno. Per il Luna Park di S.Ciriaco i partecipanti dovranno garantire la presenza con le loro attrazioni, regolarmente funzionanti, nel periodo dal 1 al 4 maggio.

Il numero delle attrazioni ammesse sarà deciso sulla base dello spazio disponibile in relazione al numero delle richieste pervenute valutate secondo i criteri di cui al successivo art.20.

Nell'ambito dello spazio destinato al Luna Park una porzione dello stesso deve essere riservata, in rapporto all'area disponibile, per la installazione di almeno una attrazione novità intendendosi per tale, quella che ha caratteristiche peculiari rispetto alle altre facenti parte del parco, da risultare altamente spettacolare e di notevole richiamo per il pubblico, che non costituisca innovazione o modificazione di attrazioni esistenti, che non abbia mai partecipato alla manifestazione. Qualora non pervengano richieste aventi le caratteristiche suindicate si procederà all'assegnazione dello spazio ad una attrazione che sia stata già presente come

attrazione novità e che sia assente da almeno tre anni. L'assegnatario delle novità non acquisisce punteggio per l'anzianità sulla piazza, anche se in mancanza di altre attrazioni novità, partecipa per due anni consecutivi. Nell'eventualità di due o più attrazioni novità aventi le stesse caratteristiche verrà seguito il criterio di graduatoria di cui all'art. 20.

E' fatto assoluto divieto al titolare dell'attrazione ammessa di impiantare la stessa dopo l'apertura del parco, nonchè di abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione versata, in relazione ai danni subiti.

ART.18

CONCESSIONE DELL'AREA

La concessione dell'area per la installazione del Luna Park, è disposta dal Sindaco o suo delegato sulla base della istruttoria compiuta dal Servizio di Polizia Amministrativa tenuti presenti i criteri di cui agli articoli che seguono. La graduatoria verrà preventivamente esaminata ed approvata dal Sindaco o suo delegato unitamente al Dirigente del Settore Attività Economiche, al Dirigente del Servizio Polizia Urbana, al Comandante della Polizia Municipale, al responsabile del procedimento, ed un rappresentante sindacale.

Qualora si debba esprimere una votazione, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Sindaco o suo delegato.

La graduatoria così definitivamente adottata sarà pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 (dieci).

Le decisioni sulle istanze saranno comunicate agli interessati almeno un mese prima della data di inizio della manifestazione.

ART.19

NUMERO MASSIMO DI ATTRAZIONI PER SINGOLO TITOLARE

I titolari di attrazioni già autorizzate per manifestazioni precedenti a quelle realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono installare il numero di attrazioni già autorizzate negli anni precedenti.

L'assegnazione ad ogni nuovo titolare non può essere effettuata che per un massimo di due attrazioni.

L'assegnazione per le piccolissime attrazioni, ai sensi dell'art. 2, II° comma, del presente regolamento, non munite di Nulla-Osta ministeriale di agibilità, non è oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza.

ART.20
CRITERI PER LA GRADUATORIA

La graduatoria di cui all'art. 17, comma 3[^] ai fini della partecipazione al parco sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

1. Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal Nulla-Osta Ministeriale di agibilità (n° di TF): - massimo punteggio assegnabile punti 20; il punteggio sarà assegnato nel modo seguente: 20 punti al richiedente più anziano (con numero di TF più basso) e a detrarre scalando un valore pari al rapporto che si otterrà tra il valore massimo (n° 20) e il numero di richiedenti ammessi al Luna Park. (Es. con 35 partecipanti si otterrà: 1° = 20; 2°= 20-(20/35); 3°=20-(20/35)-(20/35) e così via)
 2. Anzianità di frequenza al parco con la medesima attrazione: punti 4 per ogni anno - massimo valutabile anni 10 - punteggio massimo valutabile punti 40.
 3. Anzianità di domanda per partecipare al Luna Park e non accolta: punti 1 per ogni anno, massimo valutabile anni 10 - massimo punteggio valutabile punti 10.
 4. Anzianità di residenza nel Comune o nella Provincia: punti 1 per ogni anno, massimo valutabile anni 10 - massimo punteggio valutabile punti 10.
- La somma del punteggio determina la priorità in graduatoria.

A parità di punteggio si fa riferimento all'anzianità delle presenze al parco ed in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

E' ammessa la sostituzione delle attrazioni conservando l'anzianità di frequenza al parco subordinatamente al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) presenza al parco da almeno tre anni con l'attrazione che si intende sostituire;
 - b) la nuova attrazione deve occupare una superficie uguale o inferiore alla attrazione sostituita, o superiore nel massimo al 20% in più di quella precedente e comunque non deve comportare lo spostamento delle attrazioni e delle attività complementari già partecipanti nè precludere l'inserimento della novità;
 - c) la nuova attrazione non deve essere in concorrenza con altre autorizzate e presenti nel parco.
- Qualora non ricorra la condizione di cui al punto b), la sostituzione può essere concessa, compatibilmente all'ampiezza dell'area destinata all'installazione del Luna Park.

Inoltre è consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo e misura di proprietà di terzi solamente nel caso di impossibilità a disposizione della propria attrazione

per giustificato e documentato motivo, costituito da sinistro o guasto non tempestivamente riparabile.

La sostituzione deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale sentito il parere dei soggetti di cui all'art. 18, ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste ai punti a) b) c) del presente articolo.

Per il calcolo dell'anzianità di frequenza e di domanda per la partecipazione al Luna Park si terrà conto, a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, delle istanze pervenute negli ultimi 5 (cinque) anni. Tale periodo andrà ad aumentare in maniera crescente fino ad un massimo di anni 10 (dieci).

ART. 21 NUOVI INSERIMENTI

In caso di aree disponibili nell'ambito del parco per rinunce, ampliamento di area, ecc., i soggetti di cui all'art. 17, presa visione dell'organico del parco, ed accertata la non concorrenza dell'attrazione con altre presenti, valutano le nuove richieste sulla base dei seguenti requisiti:

1. Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal Nulla-Osta Ministeriale di agibilità (n° di TF): - massimo punteggio assegnabile punti 20; il punteggio sarà assegnato nel modo seguente: 20 punti al richiedente più anziano (con numero di TF più basso) e a detrarre scalando un valore pari al rapporto che si otterrà tra il valore massimo (n° 20) e il numero di richiedenti ammessi al Luna Park. (Es. con 35 partecipanti si otterrà: 1° = 20; 2°= 20-(20/35); 3°=20-(20/35)-(20/35) e così via)

2. Anzianità' di domanda per partecipare al Luna Park e non accolta: punti 1 per ogni anno, massimo valutabile anni 10 - massimo punteggio valutabile punti 10.

3. Anzianità di residenza nel Comune o nella Provincia: punti 1 per ogni anno, massimo valutabile anni 10 - massimo punteggio valutabile punti 10.

La somma del punteggio determina la priorità in graduatoria.

ART. 22 SORTEGGIO DEI NUOVI INSERIMENTI IN CASO DI STESSO PUNTEGGIO

Nel caso in cui due o più esercenti riportino lo stesso punteggio, si farà luogo a sorteggio, previo invito degli interessati, onde determinare il soggetto che inizierà la rotazione per anno. Nel caso in cui uno dei soggetti non partecipi, senza giustificato e documentato motivo (sinistro accertato, gravi motivi di salute, guasto non tempestivamente riparabile dell'attrazione, ecc.) si procede alla dichiarazione di decadenza ed il soggetto con pari

punteggio acquista il diritto ad essere definitivamente integrato nel parco, qualora i soggetti a rotazione siano due. Se più di due, la rotazione verrà ridotta di un posto.

ART.23

PRESENZA DEL TITOLARE O SUO FAMILIARE PER LA GESTIONE

Il titolare dell'attrazione ammessa, o un suo familiare, è tenuto ad essere permanentemente presente sulla piazza per assicurare l'apertura e la corretta gestione dell'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione o combinazione che abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

ART. 24
SUCCESSIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA'
RICONOSCIMENTO ANZIANITA'

Nel caso di decesso o di totale inabilità al lavoro, comprovata, del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione di attività di spettacolista viaggiante, l'anzianità di frequenza e di punteggio viene riconosciuta:

A- al coniuge

B- agli ascendenti e discendenti in linea diretta sino al 2° grado

C- in linea collaterale sino al 2° grado

D- per affinità entro il 1° grado

Quando a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'anzianità acquisita dal titolare viene riconosciuta ad uno solo di essi.

Quando l'attrazionista sia titolare di più attrazioni, si potrà concedere una attrazione per erede. In tale ipotesi l'anzianità acquisita dal titolare verrà suddivisa proporzionalmente tra gli eredi. L'Amministrazione Comunale riterrà comunque valido l'atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto che designi, quale titolare della attrazione o attrazioni, un unico successore o avente causa.

In mancanza di designazione da parte dei coeredi, l'anzianità acquisita dal titolare verrà riconosciuta secondo l'ordine di cui alle lettere A-B-C-D di cui al primo comma.

Nel caso di più soggetti appartenenti allo stesso grado, verrà favorito il soggetto più anziano di età, salvo sua rinuncia espressa con atto scritto.

L'attrazionista titolare di due o più attrazioni potrà cessare parzialmente l'attività cedendone parte al proprio figlio, annullando, conseguentemente, dal proprio nulla osta ministeriale, l'attività ceduta. In tale ipotesi al cessionario verrà riconosciuto un punteggio pari all'anzianità di frequenza al parco della attrazione ceduta.

In caso di scioglimento di una società legalmente costituita da almeno tre anni (con presentazione di documentazione), al socio rilevataro, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta la anzianità ed il punteggio accumulato dalla società stessa.

ART. 25
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK

Il titolare della concessione può rinunciare alla partecipazione al Luna Park dandone comunicazione almeno 30 gg prima della data d'inizio della stessa e non sarà considerato presente ai fini della acquisizione del medesimo punteggio.

Qualora la rinuncia avvenga fra i 30 gg. i 10 gg. precedenti la data di inizio, se non siano stati adottati validi e documentati motivi che verranno valutati dai soggetti di cui all'art. 18 il

titolare dell'attrazione verrà escluso dalla partecipazione al Luna Park per i successivi due anni.

Qualora la rinuncia avvenga entro i 10 gg. antecedenti la data d'inizio se non siano stati adottati validi e documentati motivi che verranno valutati dai soggetti di cui all'art. 18, il titolare delle attrazioni verrà escluso dalla partecipazione al Luna Park per i successivi 3 anni. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione prevista, in relazione ai danni subiti.

Qualora possibile si provvederà alla sostituzione seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 20 e seguenti.

ART.26

CONTROLLO E VIGILANZA PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA E SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Comando di Polizia Municipale curerà che la occupazione del suolo pubblico concesso e lo svolgimento dell'attività avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle condizioni contenute nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Per l'allestimento materiale del parco, per la sua organizzazione, disciplina e decoro, il Comando suddetto è coadiuvato da una Commissione organizzativa composta di n.3 persone indicate dai partecipanti alla manifestazione. L'inosservanza da parte del singolo delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione può determinare, nei casi più gravi, la revoca della concessione e l'esclusione dal parco.

CAP. VI

DISCIPLINA DEL PARCO

ART.27

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 del presente regolamento, costituiscono motivo di esclusione e comportano l'immediato allontanamento dell'attrazione:

- a) non avere ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
- b) il ritardo nell'inizio dell'attività, anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa non specificatamente autorizzati;
- c) la non corrispondenza di attrazione installata con quella effettivamente autorizzata per lo spazio assegnato;
- d) non aver ottemperato alle norme riguardanti rumori e suoni molesti e all'orario di cessazione dei medesimi;
- e) non aver ottemperato alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza delle attrazioni;
- f) aver installato attrazioni o giochi non autorizzati dal Sindaco o suo delegato.

In caso di particolare gravità può essere disposto, a giudizio del Sindaco o suo delegato, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, l'esclusione dalla partecipazione fino a tre anni. In caso di sospensione dell'attività dell'attrazione nel periodo autorizzato è prevista l'esclusione dalle partecipazioni future fino a tre anni, con le modalità di cui al precedente capoverso.

ART. 28**NORME PER L'INSTALLAZIONE DI CARRIAGGI, ROULOTTES E AUTOMEZZI**

Il titolare dell'attrazione deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione il numero dei carriaggi utili per il trasporto dell'attrazione e delle carovane di abitazione.

Nell'area indicata per la sosta non può essere ospitato nessun carriaggio o carovana di proprietà di persone non regolarmente autorizzate alla partecipazione al parco.

L'area destinata alla manifestazione del Luna Park non può per alcun motivo essere ingombrata da carriaggi, roulottes o automezzi se non negli spazi appositamente indicati nella concessione.

La cassa dell'attrazione, le cui misure d'ingombro devono essere ridottissime, può trovare sistemazione a fianco dell'attrazione purchè preventivamente autorizzata.

Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme igieniche. Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito. I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della nettezza urbana.

CAP. VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29

MODIFICHE CAUZIONE E CLASSIFICAZIONE SPETTACOLI

Gli importi cauzionali previsti nel presente regolamento possono essere modificati con atti della Giunta Municipale.

Per la classificazione dei circhi equestri ai fini delle norme del presente regolamento, si fa riferimento alle categorie di cui alla circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 4/6/1986 n.4.

Parimenti per quanto attiene le attrazioni dello spettacolo viaggiante, si fa riferimento all'elenco ufficiale di cui al Decreto Ministeriale 23/4/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legge n. 337 del 18 marzo 1968, al T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931 e relativo regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 6/5/1940 nonchè ad ogni altra norma concernente specificamente lo spettacolo viaggiante.

ART. 31

LUNA PARK S.CIRIACO 1997

In via transitoria per il Luna Park che si svolgerà nel mese di maggio prossimo venturo in occasione della Fiera di S.Ciriaco si applicheranno le norme contenute nel presente regolamento, se approvato, nei modi e termini di legge, fatte salve quelle concernenti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che si intenderanno accolte ancorchè pervenute almeno 15 giorni prima della manifestazione ed eventuali altri termini connessi.

INDICE

<i>CAP. I</i>	<i>CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCENSI E TEATRI VIAGGIANTI</i>	pag. 2
Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Definizione di spettacoli viaggianti	pag. 2
Art. 3	Individuazione aree	pag. 3
<i>Art.4</i>	Oneri tributari	pag. 3
<i>CAP. II</i>	<i>COMPLESSI CIRCENSI</i>	pag. 4
Art. 5	Istruttoria domanda	pag. 4
Art. 6	Domanda concessione dell'area per complessi circensi	pag. 4
Art. 7	Deposito cauzionale	pag. 5
Art. 8	Domanda per esercire l'attività	pag. 5
Art. 9	Modalità per l'occupazione dell'area	pag. 6
Art. 10	Termine per lo sgombero dell'area	pag. 6
<i>CAP.III</i>	<i>ATTIVITA' SINGOLE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</i>	pag. 6
Art. 11	Domanda di concessione area per singole attrazioni	pag. 6
Art. 12	Concessione di aree private	pag. 7
<i>CAP. IV</i>	<i>TEATRI VIAGGIANTI</i>	pag. 8
Art. 13	Domanda di concessione area	pag. 8
Art. 14	Deposito cauzionale	pag. 8
<i>CAP. V</i>	<i>LUNA PARK</i>	pag. 9
Art. 15	Periodi di svolgimento	pag. 9
Art. 16	Domanda di partecipazione	pag. 9
Art. 17	Condizioni per la concessione	pag. 10
Art. 18	Concessione dell'area	pag. 11
Art. 19	Numero massimo di attrazioni per singolo titolare	pag. 11

Art. 20	Criteri per la graduatoria	pag. 12
Art. 21	Nuovi inserimenti	pag. 13
Art. 22	Sorteggio dei nuovi inserimenti in caso di stesso punteggio	pag. 13
Art. 23	Presenza del titolare o suo familiare per la gestione	pag. 14
Art. 24	Successione e cessazione di attività Riconoscimento anzianità	pag. 15
Art. 25	Rinuncia alla partecipazione al Luna Park	pag. 15
Art. 26	Controllo e vigilanza per l'occupazione dell'area e sullo svolgimento dell'attività	pag. 16
CAP. VI	DISCIPLINA DEL PARCO	pag. 17
Art. 27	Motivi di esclusione	pag. 17
Art. 28	Norme per l'installazione di carriaggi, roulottes e automezzi	pag. 18
CAP. VII	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 19
Art. 29	Modifiche cauzione e classificazione spettacoli	pag. 19
Art. 30	Norma di rinvio	pag. 19
Art. 31	Luna Park S.Ciriaco 1997	pag. 19